

CXXIV.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1873

Presidenza **TORREARSA.**

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dall'inondazione e dagli altri disastri avvenuti nel 1872 — Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 — Interrogazione del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore Pepoli G. e ritiro del suo emendamento — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Osserrazioni del Senatore Borgatti, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 ultimo del progetto — Approvazione per articoli del progetto di legge per la Convenzione tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio per la demolizione della testa di ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Province Napoletane e Siciliane — Avvertenze e schiarimenti del Senatore Miraglia, Relatore — Approvazione per articoli dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4984. La Camera di Commercio di Caserta (Terra di Lavoro), con due distinte deliberazioni fa istanza perchè dal Senato venga respinta qualunque imposta sopra i tessuti nazionali. »

« 4985. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Cassano all'Ionio, fa istanza al Senato perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 4986. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Ancona. »

(*Identica alla precedente e mancante dell'autentica.*)

Seguito della discussione sul progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dall'inondazione e dagli altri disastri avvenuti nel 1872.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel 1872.

Di questa legge è stato votato l'art. 1°, quindi leggo l'art. 2° per metterlo in discussione.

« Art. 2. È fatta pure facoltà al Governo di condonare una aliquota del canone annuale pel dazio di consumo ai Comuni che soffersero danni per le inondazioni, od altri disastri ec-

cezionali pubblici nell'anno 1872, e ciò in quella misura che corrisponda al diminuito consumo locale. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Il Governo del Re dovrà presentare entro il corrente anno 1873 un progetto di legge inteso a regolare il regime del fiume Po, tanto dal lato tecnico, quanto dal lato finanziario. »

(Approvato.)

« Art. 4. È fatta facoltà ai Consigli provinciali di quelle Province in cui vi ebbero Comuni danneggiati dalle inondazioni, od altri disastri eccezionali del 1872, di fissare una sovrimposta alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, nella proporzione occorrente al servizio degli interessi e dell'ammortamento, in un periodo non maggiore di 20 anni, di un prestito, da contrarsi dalle Province stesse, in quella misura che verrà assegnata da un Decreto Reale per ogni singola Provincia.

» I centesimi addizionali, di cui nel presente articolo, non saranno computati nel massimo di sovrimposta consentito dalle leggi ai Comuni ed alle Province. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per tutte le Province del Regno colpite dalle inondazioni e dagli altri disastri eccezionali del 1872, l'importo complessivo di tali prestiti non potrà eccedere la somma di 25 milioni di lire.

» In quest'importo s'intendono però compresi i 10 milioni già stanziati con la legge 30 giugno 1872, N. 891, per la provincia di Ferrara, per la quale rimane tuttavia autorizzata la predetta somma, mentre vengono abrogate con la presente legge le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della suddetta legge 30 giugno 1872, relative al prestito consentito per quella Provincia, prestito le cui condizioni saranno uniformate al disposto della presente. »

(Approvato.)

« Art. 6. I prestiti, di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, contratti dalle Province, hanno per iscopo di riparare, o immediatamente o per mezzo di anticipazioni a favore di Corpi morali interessati, od anche di privati, ai danni più gravi recati dalle inondazioni ed altri disastri eccezionali del 1872, per quel ca-

pitale che il Governo riconoscerà indispensabile ad ogni singola Provincia, dietro le proposte dei rispettivi Consigli provinciali. »

(Approvato.)

L'onorevole Senatore Pepoli insiste sulla sua aggiunta a quest'articolo?

Senatore PEPOLI G. Pregherei l'onorevole Ministro delle Finanze di dirmi, se egli persiste nel suo rifiuto ad accoglierla.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non posso a meno di persistere nella mia preghiera al Senato di non accogliere l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pepoli. Mi pare inutile che io esponga le ragioni di questa mia insistenza, perchè non potrei che ripetere quanto già dissi nella precedente seduta. E siccome sono scorsi alcuni giorni, e mi sono trovato nella condizione in cui mi figurava l'onorevole Senatore Pepoli, così ho potuto avere delle impressioni che quasi quasi si direbbero di oltre tomba. (*Ilarità*) Ma i rimorsi di cui mi minacciava l'onorevole Senatore Pepoli non li ho sentiti. Ed io confido che se le deliberazioni del Senato saranno come io lo spero, riconoscerà anch'egli le gravi ragioni per cui è difficilissimo, dirò anzi impossibile, fare diversamente di ciò che si è fatto,

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Dopo le dichiarazioni che l'onorevole Sella ha fatto al Senato, io dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Domando però licenza di esplicitare con brevissime parole l'apparente contraddizione tra la mia determinazione d'oggi e le mie dichiarazioni esplicite nell'ultima adunanza.

Ritirando l'emendamento, io piego il capo ed accetto i consigli di alcuni proprietari miei amici di quelle provincie inondate. Conservatori per indole, per tradizione, per interesse, essi si dolgono amaramente che l'onorevole Sella abbia respinto quei temperamenti di conciliazione che io aveva proposti al Senato, e che avrebbero fatto, ardisco dirlo, scomparire qualunque ombra di dissidio tra loro ed il Governo di loro elezione, quel Governo al quale essi si mantengono inalterabilmente devoti. Ma dopo il rifiuto dell'onorevole Sella, obbligati essi a non prendere consiglio che dai propri interessi, temono che, per avventura, un voto

del Senato potesse nuocere indirettamente ai loro diritti.

Io non divido peraltro le loro opinioni, poichè non credo che un voto, o del Senato, o della Camera dei Deputati, possa in niun modo alterare i rapporti giuridici che nascono dalla legge fra lo Stato e i contribuenti.

Dopo ciò, mi rimane a dire alcune parole sopra un fatto, che, quasi direi, mi è personale; imperocchè mi preme moltissimo che non sia alterata nè oggi, nè poi, in faccia al Senato, in faccia alla generalità dei contribuenti, in faccia agli inondati, l'indole vera della mia proposta.

Gli onorevoli miei Colleghi non possono ignorare i vincoli intimi, quasi direi ufficiali che legano il telegrafo col Ministero dell'Interno, motivo per cui il resoconto delle nostre deliberazioni trasmesso da esso elettricamente alle provincie, ha un' essenziale importanza.

Ora, io debbo respingere nettamente, recisamente l'interpretazione che si diede dal telegrafo al mio emendamento, perchè io non posso consentire che si mettano in mia bocca preghiere e risposte, per legittimare, per coonestare rifiuti, che certamente io non ho invocato.

Tengo a dichiarare e a mettere in sodo questo, che io non ho mai domandato al signor Ministro di usare maggiori larghezze agli inondati; e che io non ho mai domandato che si aggravasse di un solo centesimo la generalità dei contribuenti per venire in sussidio a quelle povere popolazioni.

Il mio emendamento rifletteva unicamente la forma, che risolveva questioni giuridiche di distribuzione, le quali nulla avevano che fare colla generalità dei contribuenti, e quindi coi loro aggravii.

Ciò dico perchè, a questi *lumi di luna*, io non voglio essere in nessun modo accusato di venir qui proponendo nuovi aggravii ai contribuenti, cosa molto contraria al mio carattere, avendo io sempre votato contro tutte le maggiori spese. E sa il Senato che anche ultimamente io mi sono ribellato alle discipline ministeriali, negando il mio voto favorevole ai sei milioni, od anche otto, che il Collega dell'onorevole Sella, l'onorevole Lanza, chiedeva al Senato per assicurare l'urgentissima (*ironico*) riforma della libertà delle farmacie in Italia.

Detto ciò, io aggiungerò, o Signori Sena-

tori, che ho il cuore pieno di amarezza, che ho la mente, il pensiero turbati da non lieti presagi, e che non mi dissimulo il doloroso disinganno che domani recherà a migliaia di cittadini la triste novella. Ma io mi affretto a rincacciare nel profondo del mio cuore perfino l'apparenza del dolore, per non udirmi nuovamente dire dall'onorevole Sella, che io vado vagando nel campo delle esagerazioni, e ciò per il naturale effetto della mia accesa fantasia di poeta.

Sì, di poeta!

Ma badi l'onorevole Sella che qualche volta i poeti sono anche profeti, e Dio non voglia che tra breve il Senato ed il paese siano chiamati a giudicare, se, coi temperamenti che io proponevo, meglio provvedesse agl'interessi della generalità dei contribuenti ed al decoro del paese, lo spensierato poeta, o il pratico uomo di Stato, i caldi intuiti del cuore, o i freddi calcoli della mente.

Prego l'onorevole Sella di prendere atto delle mie parole.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non risponderò all'ultima parte delle osservazioni dell'onorevole Pepoli, perchè mi sembrano sproporzionate all'argomento.

L'altro giorno avevo creduto di poter affermare che nella pittura vivida delle popolazioni inondate, vi era qualche esagerazione, quando si diceva da un lato, che i piccoli proprietari sarebbero stati ridotti a pigliare il bastone del pellegrino per andare a cercare un pane altrove, e dall'altro che la mano d'opera era cresciuta niente meno che del triplo.

Ponendo a riscontro questa pittura colla grande quantità di lavori che sono da farsi, mi pareva che una certa esagerazione vi fosse. Credo che vi potranno essere benissimo divergenze tra me e l'onorevole Senatore Pepoli; ma non mi pare che vi sia luogo a tristi presagi, quando il Governo Italiano, di cui tutti sanno quanti gravi siano le strettezze finanziarie, occorre sollecito, con somme così ingenti, alla riparazione dei lavori, e propone temperamenti benevoli che potranno forse da taluno non essere creduti sufficienti, ma che evidentemente sono quanto più si può fare. Senonchè mi sembra inopportuno adesso il continuare la discussione su questo punto.

Quanto alle lagnanze che mi sembra abbia fatte l'onorevole Senatore Pepoli intorno alla redazione dei telegrammi che portano il sunto delle sedute parlamentari, devo dichiarare che questa è materia di competenza del mio collega il Ministro dell'Interno.

Posso però aggiungere che questi telegrammi sono redatti privatamente dall'Agenzia Stefani. Il Ministero dell'Interno li conosce è vero prima che partano, come misura generale di Pubblica Sicurezza, ma non intende certo di garantirne l'esattezza, essendo fatti lì, seduta stante, non da pubblici ufficiali ma da una privata Agenzia, e non avendo quindi alcun carattere ufficiale.

Anzi debbo aggiungere all'onorevole Senatore Pepoli, che qualche volta vedendo per caso dei telegrammi riportare cose dette bensì da me, ma in senso affatto contrario a quello che io aveva inteso, non mi passò nemmeno per la mente, di rendere responsabile il mio collega Ministro dell'Interno, perchè fosse stata per avventura fraintesa qualche frase, o qualche discorso meno felicemente riassunto.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io appartengo alle provincie per le quali fu fatta questa legge; anzi appartengo alla provincia che è stata più delle altre flagellata dall'infortunio delle inondazioni.

Se non ho preso parte alla discussione prima d'ora, l'ho fatto perchè la difesa di quelle provincie era in buone mani. Io non avrei saputo farla meglio, di quello che fece l'onorevole Senatore Tabarrini, Relatore dell'Ufficio Centrale, tanto nella Relazione scritta, quanto nella Relazione verbale; nè avrei potuto farla meglio dell'onorevole Senatore Pepoli, il quale s'interessa di quelle infelici popolazioni, con uno zelo che altamente lo onora.

Io voterò la legge quantunque debba anch'io riconoscere che veramente essa è ben poca cosa: nè voglio per questo pronunciare qui alcuna censura per il Governo. Là voterò purchè almeno s'intenda che restino impregiudicate le riserve che sono state opportunamente introdotte nella accurata Relazione che ci sta sott'occhio.

Nè io avrei preso la parola neppure per questo, se l'altro giorno nella discussione generale gli onorevoli Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici non fossero stati costretti dalla

discussione a dir cose, che potrebbero forse far sorgere il dubbio che sia un po'pregiudicata alcuna di queste riserve; e quella particolarmente che si riferisce allo sgravio totale o parziale delle imposte, in quei casi ne quali fosse dovuto per diritto comune. L'onorevole Ministro delle Finanze e l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici dicevano, e dicevano bene, che l'infortunio, per esempio, cagionato dalla grandine, e tanto più quello che deriva dalle inondazioni, in quei luoghi che vi sono, per così dire, periodicamente esposti, fu calcolato nell'estimo dei terreni. Io aggiungerò che generalmente questi infortuni sono preveduti e calcolati in tutte le contrattazioni che importano un passaggio della proprietà. Ma io prego l'onorevole Ministro delle Finanze, prego gli onorevoli miei Colleghi a considerare come questa regola sia ammessa solamente quando si tratta d'infortuni che sono di comune preveggenza; ma non può, a mio giudizio, aver luogo in quei casi, in cui si tratti di un infortunio, il quale, esca, come nel caso presente, fuori di tutti i calcoli dell'umana preveggenza; oppure quando la sostanza imponibile diventi in tutto o in parte improduttiva. Io non intendo di trasformare il Senato in tribunale; nè perciò domando che sia presa alcuna deliberazione sopra questa questione; domando soltanto che la si lasci impregiudicata, affinchè coloro i quali credessero di aver un'azione giuridica da sperimentare davanti ai tribunali, lo possano fare senza che questa discussione abbia in alcuna maniera pregiudicato le loro ragioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi unisco all'onorevole Senatore Borgatti nel pregare che rimanga impregiudicata la questione, e che il Senato non voglia convertirsi in tribunale, perchè prevedo che l'avvocato, che in questo caso rappresentasse il fisco, sarebbe completamente disarmato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, ed avendo l'onorevole Pepoli ritirata la sua aggiunta all'art. 6, passeremo all'art. 7 di cui do lettura.

« Le Deputazioni provinciali, autorizzate dal Governo a contrarre il prestito, avranno facoltà di emettere delegazioni sul Ricevitore provinciale delle imposte dirette a favore del-

l'assuntore del prestito per la rispettiva Provincia.

» Tali delegazioni corrisponderanno, nel loro numero, ai bimestri compresi nel periodo di tempo occorrente all'estinzione del prestito: il loro ammontare sarà eguale, per ciascuna delegazione, alla quota da pagarsi per ogni bimestre pel completo ammortamento del prestito nel predetto periodo, e le rispettive scadenze corrisponderanno con quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 8. Alle epoche stabilite dalla suddetta legge 20 aprile 1871 pei versamenti in tesoreria delle imposte erariali, il ricevitore provinciale dovrà versare all'assuntore del prestito provinciale il completo ammontare della delegazione scaduta nel corrispondente bimestre.

» Non potrà essere sequestrata dai terzi, per crediti verso la Provincia, veruna somma riscossa dagli esattori comunali e dal ricevitore provinciale in conto della sovrimposta autorizzata coll'articolo 5 de la presente legge.

» Coi proventi di tale sovrimposta non potranno gli esattori comunali ed il ricevitore provinciale, sotto loro personale responsabilità, eseguire verun pagamento o far fronte a qualsiasi impegno, prima che venga estinta la delegazione scadente nel corrispondente bimestre. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per le Provincie nelle quali la somma da prendersi a prestito, a termini dell'articolo 6, superi il quadruplo della imposta fondiaria principale, è data facoltà al Governo del Re d'intervenire nella stipulazione dei contratti con gli assuntori dei prestiti e di obbligarsi al pagamento, nelle mani di detti assuntori, di una somma non superiore al 2 per cento di annuo interesse sul capitale preso a mutuo dalle singole Provincie, inscrivendo annualmente nel bilancio dello Stato la somma occorrente al servizio di tali interessi. »

(Approvato.)

« Art. 10. La tassa di ricchezza mobile, dovuta pei prestiti stipulati dai Consigli provinciali allo scopo prestabilito dall'articolo 6 della

presente legge, sarà anticipata dalla Provincia, considerata come intermediaria delle sovvenzioni che essa decreterà a favore dei Corpi morali e dei privati, salvo il rimborso per parte dei medesimi. »

(Approvato.)

Essendo esaurita la discussione di questo progetto di legge, se ne farà poi più tardi lo squittinio segreto.

Seguendo l'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione di una convenzione tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio per la demolizione della testa di Ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade.

(V. Atti del Senato N. 119.)

Do lettura dell'articolo unico della legge :

« È approvata la convenzione stipulata il 14 agosto 1872, tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio. »

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, lo si rimanda alla votazione a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge riguardante l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

(V. Atti del Senato N. 118.)

PRESIDENTE. Ci sarebbe ancora all'ordine del giorno il progetto di legge riguardante l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie Napoletane e Siciliane. In assenza del Ministro Guardasigilli, ne sosterrà la discussione l'onor. Ministro delle Finanze.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Questo lungo e difficile progetto di legge occupò seriamente e per molte tornate il Senato, ed io ebbi allora l'onore di essere il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ricorderete che i principii ritenuti dal Senato erano sostanzialmente opposti a quelli che erano prevalsi nella Camera elettiva, e che ho accennati nella breve Relazione ora che è ritornato il progetto per le vostre deliberazioni; e posso dire che la Camera elettiva ha apprez-

zato il sistema prevalso nel Senato, adottandolo in tutte le sue parti. Senonchè sui criteri che servir debbono di base alla valutazione del canone, la Camera elettiva ha sostituito al cocervo decennale, il reddito imponibile erariale calcolato pel doppio.

Nella prima mia Relazione e nei discorsi fatti in Senato, allorchè per la prima volta venne discusso questo progetto, sono svolte le ragioni per le quali il criterio dell'imponibile catastale sembrava pericoloso. Nè alla Camera elettiva sono sfuggite le osservazioni fatte in proposito nel Senato, ma ha considerato che la liquidazione per mezzo di periti non sarebbe stata priva di inconvenienti; ed il vostro Ufficio Centrale opina che si debba accettare su questa questione il voto della Camera elettiva.

I due Corpi deliberanti si debbono a vicenda rispettare, e non conviene più ritardare l'approvazione di un progetto di legge che ha subito diverse vicende nel corso di dodici anni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 1, di cui darò nuovamente lettura:

« Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e nei decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, numero 407, e nel decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane e siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'art. 1, potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quelle riconosciute da giudicato. »

(Approvato.)

« Art. 3. La commutazione delle dette prestazioni in annua rendita in denaro, qualora non sia giustificata per titoli e documenti la quantità effettivamente riscossa nell'ultimo decennio, sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi o si sia pagato, o su quella dell'interesse calcolato al 5 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

» Quando in questo periodo di tempo siano state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita o di locazione costituirà la base della commutazione. »
(Approvato.)

« Art. 4. Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione della rendita il reddito imponibile erariale del catasto attuale del fondo, su cui grava la prestazione, calcolato per il doppio.

» La rendita sarà stabilita in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo. »

(Approvato.)

« Art. 5. Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota della rendita, deve essere ridotto in proporzione e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

» Questa riduzione sarà fatta o d'accordo tra le parti o per giudizio di un perito. »

(Approvato.)

« Art. 6. La domanda di commutazione si dovrà proporre da ogni creditore collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso comune, ma potrà dai debitori essere proposta anche individualmente. »

(Approvato.)

« Art. 7. La domanda di commutazione sarà proposta con atto formale di citazione a comparire avanti al tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione; e nel di cui comune l'attore dovrà eleggere domicilio.

» Questa citazione, oltre la data del giorno, del mese e dell'anno della notificazione, deve contenere:

1. Il nome, cognome dell'attore;
2. Il nome, cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;
3. L'indicazione del fondo o dei fondi gravati dalla prestazione, e del comune al cui territorio appartengono;
4. Le corrisposte annue per ciascun fondo

gravato, e la quantità media delle medesime dovute da ciascun debitore;

5. Il titolo, o il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione con l'offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali la domanda si fonda;

6. La liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio col quale è fatta;

7. La interpellazione ad accettare od a contraddire tale liquidazione fra sessanta giorni;

8. L'indicazione del giorno in cui si dovrà comparire, che non sarà oltre la terza udienza ordinaria successiva al decorrimiento dei sessanta giorni;

9. Il nome e cognome del procuratore dell'attore;

10. L'atto è sottoscritto dall'usciera.

» Tuttociò a pena di nullità, quanto alle persone cui si riferiscono le inosservanze. »

(Approvato.)

« Art. 8. I convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel Comune dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, dovranno eleggerlo in detto Comune; altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, non esclusa quella delle sentenze, saranno fatte loro nella cancelleria del tribunale. »

(Approvato.)

« Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo di due lire. »

(Approvato.)

« Art. 10. La contraddizione di cui è parola nel numero 7 dell'art. 7 ne indicherà i motivi, e dovrà risultare da un atto di usciere scritto su carta libera, e notificata alla parte contraria nel domicilio eletto. »

(Approvato.)

« Art. 11. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il tribunale con una sola sentenza dovrà:

1. Contro i convenuti che accettano la liquidazione, dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita in danaro, secondo quella fatta dall'attore;

2. Nel caso di contraddizione o di contumacia, nominare un perito, affinché proceda

alla liquidazione in danaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno dei debitori, secondo i criteri stabiliti e le norme additate negli articoli 3, 4 e 5;

3. Fissare un breve termine, entro il quale debba il perito dar compimento alle sue operazioni;

4. Nominare tre arbitri coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale. »

(Approvato.)

« Art. 13. L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

» Per le ricusazioni del perito e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 14. Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione, il tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la questione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il tribunale medesimo o presso la pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. »

(Approvato.)

« Art. 15. La relazione del perito si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato al procuratore delle medesime dello eseguitone deposito nella cancelleria del tribunale.

» Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

» Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale, per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del tribunale, non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione. »

(Approvato.)

« Art. 16. La decisione degli arbitri è inappellabile; essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

» Sarà resa esecutoria dal tribunale nel termine di cinque giorni.

» Lo stesso Tribunale nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri, potrà sul richiamo

delle parti ed in Camera di Consiglio, rettificare gli errori puramente materiali. »

(Approvato.)

« Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita nei procedimenti davanti ai Pretori. »

(Approvato.)

« Art. 18. Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l'altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

» Tali spese saranno tassate dal Presidente con ordinanza distesa appiedi della domanda.

» Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 19. I debitori che con temerarie opposizioni avessero ritardata la liquidazione, potranno essere benanche condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite di cui siansi commutate le prestazioni. »

(Approvato.)

« Art. 20. Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal cancelliere un estratto della decisione degli arbitri nella parte che lo riguarda.

» A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 21. Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge cesserà la prestazione in natura, nonostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro in seguito all' eseguita commutazione.

» Nel caso preveduto dall' articolo 14 potrà il Magistrato ordinare, per un tempo determinato la continuazione della prestazione in natura secondo il possesso. »

(Approvato.)

« Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione, nei tre anni dalla promulgazione della presente legge della rendita corrispondente alla prestazione.

» La sentenza che omologa la commutazione o il decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri, determineranno, occorrendo, le rettificazioni da farsi nella iscrizione rispetto alla quantità della rendita.

» Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori per queste iscrizioni sono ridotti alla metà. »

(Approvato.)

« Art. 23. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazioni di prestazioni, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire 100 per ogni cinque lire di rendita. »

(Approvato.)

« Art. 24. L'affrancazione delle rendite liquidate a favore dei corpi morali sarà regolata dalle leggi 24 gennaio 1864, N. 1636, e 28 luglio 1867, N. 3820. »

(Approvato.)

« Art. 25. L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella cassa dei depositi e prestiti.

» In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti.

» Il deposito dovrà farsi ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi siano creditori che, in conformità delle leggi, avessero conservato, con iscrizione, la ipoteca acquistata nelle provincie napoletane anteriormente al primo gennaio 1809, e nelle provincie siciliane al primo settembre 1819 sulla rendita prediale. »

(Approvato.)

« Art. 26. Le questioni sulla validità dell' offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del pretore o del tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare, secondo le regole della rispettiva competenza. »

(Approvato.)

« Art. 27. Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. »

(Approvato.)

« Art. 28. Nei giudizi di commutazione di pre-

stazioni, e liquidazioni di rendite saranno osservate le forme del procedimento sommario. »

(Approvato.)

« Art. 29. Le sentenze del tribunale su tutte le questioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni saranno inappellabili. »

(Approvato.)

« Art. 30. Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge, sono abrogate. »

» Le disposizioni vigenti in Sicilia per la com-

mutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni e tutte le prestazioni variabili ed invariabili dovute ai corpi morali ecclesiastici, non sono comprese nella detta abrogazione. »

(Approvato.)

La legge è rimandata allo squittinio segreto.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i Signori Senatori, per la prossima seduta, saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

